



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI ESPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE

ISTITUTO COMPRESIVO "ROMAGNOLI - SOLITO"
GELA

Via Volturmo, 28 - 93012 GELA (CL)
<https://istitutocomprensivoromagnoligela.edu.it/>
 Tel.: 0933.930934 – 0933.935123. Fax: 0933.823428
 Cod. Fisc.:90032830854 - Codice MIUR: CLIC83200Q
 e-mail: clic83200q@istruzione.it
 Pec istituto: clic83200q@pec.istruzione.it

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DI ISTITUTO**
aggiornato e integrato con delibera n. 20 verbale n. 2
del Consiglio di Istituto del 21/10/2025

PRESENTAZIONE

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme:

- dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con D.P.R. 249/1998 e sue modifiche del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007;
- del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 275/1999, del D.P.R. 10 ottobre 567/1996 e sue modifiche e integrazioni;
- del Testo Unico emanato con D. Lgs.297/94;
- del D.Lgs. n°59 del 19 febbraio 2004;
- della nota ministeriale prot. n. 3602/PO del 31-07-2008.

E’ coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) adottato dall’Istituto ed è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Il presente Regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Il presente regolamento, riferito particolarmente agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, può essere modificato dal Consiglio d’Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.re Gianfranco Mancuso

VITA E FUNZIONALITA' DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo "Romagnoli- Solito", come Istituzione Scolastica, si propone di concorrere alla formazione e alla educazione dell'alunno, nonché al suo orientamento mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità basata sui valori democratici volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno opera per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia del 20/11/89.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il Consiglio d'Istituto esaminerà qualsiasi proposta presentata in tal senso, compatibilmente col rispetto dei programmi, dell'autonomia sperimentale e dell'autonomia didattica del corpo docente.

TITOLO PRIMO

REGOLAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

E' un atto giuridico-amministrativo che riconosce ai minori "soggettività giuridica" e li rende protagonisti attivi della vita sociale di questa comunità a partire dalla scuola che è, per eccellenza, il luogo dell'educazione e dell'apprendimento.

DIRITTI

Art. 1

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperto alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà fra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
- Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste da questo Regolamento di disciplina d'Istituto, attivano con i genitori degli alunni un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi educativi, didattici e

sulle scelte riguardanti l'organizzazione della scuola, la scelta dei libri e del materiale didattico.

- Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento scolastico.
- Gli studenti, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa caratteristico della scuola dell'autonomia, esercitano il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
- La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna ad assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità adeguato alla società di oggi;
- b) iniziative concrete per il recupero di situazioni di disagio/svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- c) la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche ai diversamente abili;
- d) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
- e) servizi di sostegno e promozione della salute, con il contributo degli enti locali (ASP, Comune) e di assistenza psicologica;
- f) le necessarie informazioni sulle norme di sicurezza interne e le relative prove di evacuazione in caso di calamità naturali.

La scuola garantisce e disciplina con questo Regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea per tutti i genitori a livello di classe, di corso e di istituto.

DOVERI DELLO STUDENTE

Capo I

Comportamento

Art.2

- Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola, frequenta regolarmente i corsi e assolve assiduamente agli impegni di studio.
- Lo studente si presenta a scuola col materiale didattico occorrente.
- Lo studente si presenta a scuola con abbigliamento dignitoso e rispettoso per i compagni, gli insegnanti e l'Istituzione Scolastica.
- Lo studente riserva la tenuta sportiva per le lezioni e le attività ginniche e sportive.
- Lo studente usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività e termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del

- personale ATA e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi.
- Lo studente è leale, ed in caso di discordie si appella ad un arbitro neutrale ed autorevole, riconosce i propri errori e si assume le proprie responsabilità.
 - Lo studente rispetta il proprio corpo e lo mantiene in salute, tiene in ordine gli oggetti personali e porta a scuola solo quelli utili alla sua attività di studio.
 - Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica un comportamento serio, educato, responsabile e corretto.
 - Lo studente rispetta il lavoro degli insegnanti, dei compagni e di quanti operano nella scuola.
 - Lo studente non deve ricorrere ad atti violenti, all'interno di una discussione, che mettano in pericolo l'incolumità altrui.
 - Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole ed accogliente. Lo studente risarcisce i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi, agli ambienti e alle attrezzature scolastiche.
 - Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e procedure prescritte e le norme di sicurezza.
 - Lo studente informa i genitori dei risultati scolastici, delle proprie mancanze ed è latore dei messaggi scuola-famiglia.
 - Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
 - Lo studente ha il dovere di osservare nei riguardi del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei suoi compagni lo stesso rispetto della riservatezza che egli chiede per se stesso e a cui ha diritto.
 - Lo studente non deve utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche, anche ai fini educative e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal PEI o dal PDP, come supporto per documentate e oggettive condizioni personali. (v. Nota del MIM n. 107190 del 19 dicembre 2022; v. Nota MIM 11-07-2024 n.5274).
 - Lo studente non deve utilizzare fotocamere, videocamere, registratori vocali, siano essi autonomi o inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici (v. Direttiva Min. n. 104 del 30-11-07), in quanto l'utilizzo improprio dei videofonini, da parte degli studenti costituisce non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza disciplinare.

Capo II

Entrata - Uscita – Ricreazione - Uscita degli allievi per i servizi igienici

Art. 3

- Prima del suono della campana gli alunni dovranno trovarsi nel cortile interno della scuola ordinati nel vestire, forniti di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata e dovranno mantenere un comportamento decoroso.
- Al suono della campanella (dalle ore 8:00 alle ore 8:10 secondo la scansione oraria prevista) gli alunni si recheranno in ordine nelle proprie aule dove troveranno l'insegnante in servizio ad accoglierli.
- L'ingresso in aula è sorvegliato dall'insegnante della prima ora, quello nella scuola dai collaboratori scolastici.

- Entrate le classi, l'ingresso dell'edificio, ad eccezione del cancello e della porta riservata al pubblico, verrà chiuso.

Art. 4

- Al termine delle lezioni le classi, ordinate, in silenzio e precedute dal docente dell'ultima ora, si porteranno all'uscita secondo le vie di deflusso stabilite.
- Usciti dall'area della scuola, gli alunni osservino con scrupolo le norme comuni di vivere civile e di educazione stradale.

Art. 5

- Ogni giorno dalle ore 9:50 alle ore 10:00 e dalle ore 11:50 alle ore 12:00 gli alunni fruiranno di un intervallo di ricreazione, che avrà luogo, di norma, nelle aule assistite dal docente della seconda e della quarta ora. Durante l'intervallo sono vietati giochi che arrechino pregiudizio e danno alle persone o alle cose e gli alunni potranno usufruire dei servizi igienici solo in caso di estrema necessità
- Le operazioni di uscita dalle aule o di rientro nelle stesse avverranno rapidamente e ordinatamente. I collaboratori scolastici, in particolare, vigileranno presso i servizi igienici, nei corridoi, nell'androne e nel cortile.
- Durante l'orario scolastico non è consentito l'ingresso nelle aule alle persone estranee alla Scuola senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori. La vigilanza spetta ai collaboratori scolastici i quali sono tenuti a non allontanarsi dalla zona a loro assegnata senza giustificato motivo.

Art. 6

- E' consigliata l'uscita per i servizi igienici (salvo i casi di estrema necessità) dalla 2^a ora alla 5^a ora.
- Sarà cura dell'insegnante far uscire non più di un alunno /a per volta. Solo in caso di necessità/malessere è consentita l'uscita in coppia.
- Nella fruizione dei servizi igienici non è consentito portare con sé borse, cartelle, astucci o altro contenitore.

Art. 7

- Non è consentito disturbare durante le ore di lezione gli alunni delle altre classi per futili motivi. I trasgressori saranno puniti.

Art. 8

- E' fatto divieto di fumare nei bagni, nei corridoi e in qualsiasi altro locale della scuola. All'uopo saranno effettuati periodici controlli. Per i trasgressori sono previste sanzioni disciplinari

Capo III

Utilizzo delle strutture scolastiche.

Art. 9

- Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici,

le aule speciali, i laboratori, la palestra e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni iniziativa intesa ad adornarla è nella loro facoltà.

Regole comportamentali da tenere in palestra

A fini della sicurezza e dell'ordine in palestra, è necessario che vengano rispettate le seguenti norme:

- indossare un abbigliamento idoneo all'attività motoria;
- calzare scarpe adeguate all'attività motoria correttamente ALLACCIATE;
- indossare calze di cotone;
- NON indossare orologi, collane, anelli, bracciali, orecchini, piercing;
- non portare denaro né cellulari;
- tenere i capelli legati;
- indossare occhiali idonei alla pratica sportiva (qualora ciò non fosse possibile, il genitore autorizzerà per iscritto l'uso degli occhiali abitualmente in uso);
- mantenere un comportamento corretto, evitando schiamazzi e grida.

Si suggerisce di portare: maglietta di ricambio, salviettine imbevute, asciugamani.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra devono avvenire disponendosi in fila per due in assoluto silenzio. Si ricorda che è vietato entrare in palestra non accompagnati dall'insegnante.

Capo IV **Ritardi assenze**

Art. 10

Gli alunni che giungono in ritardo saranno ammessi in classe dell'insegnante della prima ora anche lo ammetterà segnandone il ritardo. Il limite di tolleranza di ritardo per l'ingresso della prima ora, è fissato a dieci minuti (in riferimento alla scansione oraria di entrata). Gli alunni che entrano in classe con più di dieci minuti di ritardo devono essere forniti di giustificazione scritta circa i motivi del ritardo o, in subordine, devono essere accompagnati da un genitore. L'alunno sprovvisto di giustificazione dovrà produrla il giorno successivo.

I Coordinatori dei consigli di classe si cureranno di segnalare al Dirigente Scolastico e ai Servizi Sociali territoriali i casi di abituale ritardo per gli opportuni provvedimenti.

Può essere ammesso in classe alla seconda ora di lezione e alle successive l'alunno che sia stato assente, nelle ore precedenti, per validi motivi. Il permesso relativo è concesso dal docente dell'ora.

Per la giustificazione delle assenze e per le comunicazioni alle famiglie ogni alunno deve servirsi del diario personale. Le assenze giustificate devono recare la firma del genitore o di chi ne fa le veci.

Le assenze di durata superiore ai dieci giorni vanno giustificate personalmente da un genitore e con certificato medico se causate da malattia.

Il capo d'istituto, ove lo ritenga necessario, può, nonostante la dichiarazione dei genitori, non ritenere giustificate le assenze qualora i motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili. In tal caso deve informare la famiglia dell'alunno perché questa possa fornire ulteriori elementi di giudizio. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 122/2009 per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe e suddetto limite, per consentire la valutazione finale anche degli studenti che abbiano superato tale limite. In base a queste considerazioni i criteri adottati sono:

1. numero delle ore di assenza risultante dal tabulato del registro elettronico;
2. percentuale delle assenze calcolata sul monte ore complessivo delle lezioni effettivamente svolte nella classe;
3. fanno parte del monte ore di assenza anche quelle derivanti da entrate posticipate e uscite anticipate.

NON vengono considerate nel calcolo delle assenze quelle dovute a:

1. motivi di salute, (oltre i dieci giorni) documentati da apposita certificazione medica;
2. motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali);
3. partecipazione a manifestazioni sportive nazionali;
4. le assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92.

Capo V

Mancanze e sanzioni disciplinari

Art. 11

Il Regolamento di questa Istituzione Scolastica individua sulla traccia dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

- a) i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri precedentemente elencati;
- b) il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e le situazioni specifiche di ogni singola scuola;
- c) le relative sanzioni;
- d) gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

L'Istituto Comprensivo "Romagnoli - Solito", nella piena consapevolezza e convinzione che i provvedimenti disciplinari:

- hanno finalità educativa;
- sono sempre temporanei;

- sono proporzionati all'infrazione disciplinare;
 - tendono al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica;
 - tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e autonomia correttamente intese;
 - devono essere ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
 - possono essere irrogati soltanto individualmente in quanto la responsabilità disciplinare è personale;
 - non possono influire sul profitto;
 - devono limitare al minimo l'aspetto di espulsione dalla comunità scolastica;
 - devono prevedere ogni possibile contatto con lo studente e la sua famiglia;
- adotta** la presente Normativa Disciplinare.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Art.12

Sono quei comportamenti che, contrastando con quanto previsto dal Regolamento ove definisce i doveri degli studenti, possono comportare sanzioni disciplinari.

In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti, messi in atto nella scuola:

1. che creino nocimento all'esigenza e all'immagine di una scuola accogliente e pulita;
2. che siano indice di frequenza scolastica irregolare (ritardi abituali, assenze ingiustificate);
3. che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute;
4. che rechino turbativa al normale andamento scolastico;
5. che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali;
6. che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga;
7. che arrechino offesa o danno a persone e/o strutture e/o attrezzature della scuola;
8. che violino la dignità e il rispetto della persona umana;
9. che costituiscano violenza e sopraffazione nei confronti di coetanei diversamente abili o, comunque, che si trovino in situazione di difficoltà;
10. che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo l'incolumità, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
11. Che violino il divieto dell'uso di apparecchiature non consentite (come telefoni cellulari, fotocamere, videocamere, registratori vocali) e l'uso non autorizzato dell'IA.

Sanzioni disciplinari

Art. 13

Premesso che la responsabilità è sempre individuale, le sanzioni dovranno essere irrogate in modo tale da tenere conto della situazione personale dello studente, della gravità della mancanza commessa, delle possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla comunità scolastica, ad es.:

- pulizia del cortile scolastico con sistemazione degli spazi antistanti l'ingresso;

- riordino della classe alla fine dell'ultima ora da effettuarsi nell'arco della settimana;
- rimozione di scritte o altro che si trovino sui banchi, sulle pareti, sulla cattedra o sulle sedie.

Tali sanzioni consistono in:

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

1. Richiamo verbale;
2. Richiamo scritto da parte del Docente.

Il richiamo scritto deve essere comunicato alla famiglia, al D.S. e al Consiglio di Classe, nella sua componente docente.

La nota sanzionatoria viene apposta sul registro elettronico.

3. Richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico.

Tale richiamo sarà comunicato alla famiglia e al C.d.C. nella sua componente docente.

Il D.S. decide l'eventuale inserimento facoltativo di tale richiamo scritto nel fascicolo dello studente, e l'eventuale segnalazione sulla scheda di valutazione e sul registro generale dei voti.

4. Riparazione del danno o risarcimento monetario;

5. Obbligo di svolgimento di attività aggiuntive, didattiche o non didattiche, indicate dal C.d.C., in relazione alla natura della mancanza commessa.

Tali attività possono essere:

- attività di studio e ricerca su temi assegnati dal C.d.C.;
- partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola;
- attività non didattiche utili alla collettività scolastica.

Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un docente che garantisca il loro svolgimento nel caso si tratti di attività di studio e ricerca oppure di attività utili alla collettività scolastica.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

7. Allontanamento dalle lezioni, fino a un massimo di 15 giorni, con o senza obbligo di presenza a scuola, con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive.

Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 12 delle mancanze disciplinari di questo Regolamento.

- 7.1 Non partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione e attività parascolastiche.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

8. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

9. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti precedenti, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

10. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono adottati sempre secondo quanto previsto dall'art. n. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dalla nota esplicativa prot. n.3602/PO del M.I.U.R. del 31 luglio 2008.

Durante il periodo di allontanamento dello studente dalla scuola è previsto un percorso di recupero concordato con la famiglia (e, ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria) al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Detto percorso di recupero è mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro del discente nella comunità scolastica.

Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Art. 14

Le sanzioni disciplinari che prevedono richiami scritti previste ai punti A) n. 1, 2, 3 del precedente art. 13 sono irrogate, rispettivamente, dal Docente (n. 1, 2) o dal Dirigente Scolastico (n. 1, 3) secondo le modalità previste nello stesso articolo.

Le sanzioni disciplinari previste ai punti A) n. 5 e B) n. 7 e n. 7.1 del precedente art. 13 sono deliberate dal Consiglio di Classe e irrogate dal Dirigente Scolastico con propria comunicazione.

Le deliberazioni del Consiglio di classe sono assunte a maggioranza. Non è previsto il Collegio perfetto quindi la presenza di tutti i componenti e i componenti assenti non devono essere sostituiti.

In prima convocazione è prevista la presenza della metà più uno dei componenti. Nel caso in cui il procedimento disciplinare dovesse riguardare il figlio di un rappresentante dei genitori, lo stesso dovrà essere surrogato e/o sostituito da altro genitore (nel caso delle sanzioni disciplinari il quorum dovrà essere comprensivo della componente "allargata" (art. 5 del D.Lgs. n. 297/1994).

Le sanzioni disciplinari previste ai punti C, D, ed E n. 8, 9 e 10 del precedente art. 13 sono deliberate dal Consiglio di Istituto e irrogate dal Dirigente Scolastico con propria comunicazione.

Le sanzioni disciplinari che prevedono il rimborso economico di danni arrecati (punto A n. 4) sono irrogate sulla base di una previa quantificazione effettuata dalla Giunta Esecutiva.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all' Organo Collegiale.

Procedura per l'irrogazione del le sanzioni disciplinari

Art. 15

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti passibili di sanzioni disciplinari ne dà immediata comunicazione per iscritto al D.S.

Se la comunicazione viene da un Docente, egli può irrogare direttamente la sanzione di cui al punto A) n. 1, 2 dell'art. 13. Il D.S. può altrimenti deliberare che ricorrano le condizioni per l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni previste ai punti A, B, C, D, ed E dell'art. 13.

In questo caso il D.S. contesta per iscritto ai genitori dello studente gli addebiti, invitandoli ad esporre le proprie ragioni con atto scritto indirizzato al D.S, entro il termine di tre giorni. La famiglia dello studente può produrre, entro il suddetto termine, la propria versione dei fatti, adducendo anche eventuali prove testimoniali a favore del figlio.

Il D.S., entro il termine massimo di 6 giorni, delibera se irrogare la sanzione di cui al punto A) n. 1, 3, 4 dell'art. 13, oppure, qualora ravvisi le condizioni per l'irrogazione di una sanzione prevista ai punti A) n. 5 e B) n. 7 e n. 7.1 dell'art. 13, convoca, entro lo stesso termine, il C.d.C. per la discussione del caso; qualora ravvisi le condizioni per l'irrogazione di una sanzione prevista ai punti C, D, ed E dell'art. 13, convoca, entro lo stesso termine, il Consiglio di Istituto per la discussione del caso.

Nel caso sia stato convocato il C.d.C. o il C.d.I., essi deliberano la sanzione disciplinare da irrogare, e il D.S. procede all'irrogazione per comunicazione.

Della sanzione viene data comunicazione personale allo studente e alla famiglia. E'garantita la tutela della privacy dello studente per tutto il corso del procedimento, essendo i componenti coinvolti nell'iter procedurale tenuti all'osservanza delle norme relative alla riservatezza.

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Impugnazioni

Art. 16

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, **all'Organo di Garanzia interno all'Istituto.**

Tale Organo è composto da:

- Dirigente Scolastico
- n. 2 docenti;
- n. 2 genitori;
- n. 1 Componente ATA.

I ricorsi vanno presentati in forma scritta in presidenza, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Le decisioni dell'Organo di garanzia vengono prese, previa audizione degli interessati, nei 10 giorni successivi.

L'Organo di cui sopra decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni ai D.P.R. 249/1998 così come modificato dal D.P.R. 235/2007 ed al presente Regolamento.

La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale che deve essere reso entro 30 giorni.

L'eventuale ricorso non sospende l'efficacia della sanzione, la sospensione può essere eventualmente accordata su istanza motivata dell'interessato e a discrezione dell'Organo competente all'irrogazione.

Tabella delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni

Art. 17

L'elenco che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che, non ottemperando ai doveri prescritti agli studenti, sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile infrazione.

Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e Dirigente Scolastico procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Elementi di valutazione della gravità sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza o imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

Sanzioni Disciplinari	Natura della mancanza	Organo competente per la sanzione
A1) Richiamo verbale <ul style="list-style-type: none"> • con eventuale annotazione sul registro elettronico e/o nel diario personale. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione: ad es. scrivere sui muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature - imbrattare e lordare oggetti e ambienti della scuola; ➤ scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; ➤ disturbo durante le lezioni; ➤ mancanza ai doveri di diligenza e di puntualità. ➤ mancata dichiarazione nella produzione scritta dell'utilizzo di IA 	Docenti o Dirigente Scolastico.

<p>A2) Richiamo scritto</p> <ul style="list-style-type: none"> • con multa se prevista dalla legge; • con obbligo di svolgimento di attività aggiuntive; • con riparazione del danno o risarcimento monetario; • con annullamento della prova/verifica 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; ➤ disturbo continuato durante le lezioni; ➤ mancanze ai doveri degli studenti; ➤ violazioni non gravi alle norme di sicurezza; ➤ allontanamento ingiustificato durante attività didattiche e formative; ➤ accumulo di vari ritardi non occasionali; ➤ casi non gravi, ma non tollerabili di atti o scritte offensive contro Dirigente Scolastico, docenti, personale Ata ed alunni; ➤ casi di media gravità, di atti o scritte offensive (all'ammonimento scritto in questo caso, si aggiunge l'accompagnamento di un genitore); ➤ portare con sé oggetti pericolosi o dannosi alla salute; ➤ violazioni al divieto di fumare (con erogazione della relativa multa); ➤ danneggiamenti alle cose o alle strutture della scuola (con addebito di spesa alla famiglia); ➤ utilizzo di IA nella produzione di prove scritte soggette a verifica e valutazione 	<p>Docente o Dirigente Scolastico</p>
<p>B1) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni</p> <p>Non partecipazione a visite didattiche, viaggi di istruzione e attività parascolastiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ falsificazione della giustificazione o dei documenti scolastici; ➤ ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale; ➤ mancanze gravi e recidive ai doveri degli studenti; ➤ violazioni gravi alle norme di sicurezza; ➤ casi molto gravi, di atti o scritte offensive contro Dirigente Scolastico, docenti, personale Ata ed alunni; ➤ uso di apparecchiature non consentite (come telefoni cellulari, fotocamere, videocamere, registratori vocali, ecc). ➤ Uso di IA mediante smartphone e tablet non autorizzati 	<p>Consiglio di Classe o Dirigente Scolastico* (come da nota in calce)</p>

B2) Allontanamento dalle lezioni da 6 a 10 giorni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ diffusione di immagini o notizie diffamatorie che ledono la dignità delle persone o della scuola; ➤ per recidiva o per particolare gravità dei comportamenti di cui alla lettera B1; 	Consiglio di Classe o Dirigente Scolastico* (come da nota in calce)
B3) Allontanamento dalle lezioni da 11 a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri; ➤ gravi molestie continuate nei confronti di altri; ➤ ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti a scuola o nelle immediate vicinanze; ➤ offese particolarmente gravi e/o ripetute alla dignità della persona. 	Consiglio di Classe
C) Allontanamento per periodi superiori a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> ➤ violenza privata intenzionale, percosse, o altri comportamenti pericolosi (minacce, ricatti, estorsioni); ➤ spaccio di sostanze psicotrope; ➤ incendio o allagamento; ➤ ripetute e gravi molestie, anche di carattere sessuale. 	Consiglio di Istituto

D) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> ➤ denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della stessa; ➤ situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale. 	Consiglio di Istituto
E) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ nei casi più gravi di denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e/o per il sereno funzionamento della stessa; ➤ situazioni di recidiva, nei casi più gravi di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale. 	Consiglio di Istituto

*** Per casi gravi e/o urgenti, al fine di garantire adeguata tempestività di intervento, il Dirigente Scolastico può:**

- *deliberare autonomamente la sospensione dalle lezioni, con obbligo di frequenza o di attività alternative, senza allontanamento dalla scuola;*
- *deliberare la sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla scuola o non partecipazione a visite didattiche, viaggi d'istruzione o attività parascolastiche, previa acquisizione del parere favorevole del Coordinatore e della maggioranza dei docenti del Consiglio di classe.*

Patto educativo di corresponsabilità

Art. 18

Il documento declina i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra l'Istituzione Scolastica, le famiglie e gli studenti.

L'obiettivo del "Patto" (art. 5-bis dello Statuto delle studentesse e degli studenti) è quello di impegnare le famiglie e gli studenti, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa e didattica.

Il Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico (in nome e per conto dell'Istituzione Scolastica che rappresenta), dai genitori e dagli studenti, nel primo periodo delle attività didattiche e/o contestualmente all'iscrizione all'Istituzione Scolastica.